# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA -

# 2° COMMISSIONE

(Giustizia)

## 103° RESOCONTO STENOGRAFICO

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1975

### Presidenza del Presidente VIVIANI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

#### Seguito della discussione e rinvio:

« Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 » (2235) (D'iniziativa dei deputati Bianco ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

La seduta ha inizio alle ore 19,25.

L I S I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

### IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 » (2235), d'iniziativa dei deputati Bianco ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 », d'iniziativa dei deputati Bianco, Gargani, Lospinoso Severini, Mazzola, Merli, Speranza e Patriarca, già approvato dalla Camera dei deputati.

LICINI, relatore alla Commissione. Il disegno di legge, come abbiamo già detto e ripetuto, si ricollega alla normati-

103° RESOCONTO STEN. (8 ottobre 1975)

va per la riforma del processo del lavoro. Nella legge relativa a tale riforma l'articolo 26 disponeva un aumento del personale delle cancellerie giudiziarie di 250 unità. Stabiliva, inoltre, una speciale forma di concorso su base distrettuale, disponendo e questo è importante - che i concorsi in questione avrebbero dovuto essere indetti entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge ed essere espletati entro il termine di entrata in vigore della legge medesima. L'articolo 27 stabiliva inoltre che i Presidenti delle Corti d'appello, in attesa dell'espletamento dei concorsi di cui all'articolo precedente, potevano procedere all'assunzione di personale non di ruolo, assunzione però non a tempo indeterminato perchè poteva delimitarsi secondo il principio certus an incertus quando, nel senso che era incerta la data, ma certa la durata in servizio legata all'attesa dell'espletamento dei suddetti concorsi. Ora appare dal contesto della legge che, oltre ai 250 posti, potevano essere messi a concorso anche i posti che si sarebbero resi vacanti nel semestre successivo alla data del bando. La mia preoccupazione riguarda le assunzioni temporanee che man mano si venivano eftettuando in attesa del concorso, per cui domando: sono stati banditi i concorsi a termini di quella legge?

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Che mi risulti non sono stati nè banditi nè iniziati.

L I C I N I, relatore alla Commissione. Allora avviene che da una parte abbiamo gli assunti ai sensi dell'articolo 27 in attesa che venga espletato il concorso previsto dall'articolo 26 e dall'altra abbiamo che tale concorso è già fuori termine in base alla legge stessa. Nulla quaestio se il Governo mi rassicurerà, ma intanto io temo che una volta approvato il disegno di legge così come è, una volta abrogato l'articolo 27, rimanendo in vita solo la disposizione generale della legge 31 marzo 1971, n. 276, che prevede assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato di tre mesi

in tre mesi, avvenga che detto personale si trovi ad essere suscettibile di allontanamento. Mi preoccupa soprattutto il fatto che se si dovesse dare una tale interpretazione cavillosa della situazione da parte di organismi burocratici si sguarnirebbero le cancellerie di quei soggetti che a suo tempo furono assunti proprio per coprire i posti che in tal modo tonnerebbero ad essere vacanti. Vorrei che nel testo del disegno di legge si usasse una dizione più aderente alla realtà e non si dicesse che i posti sono occupati temporaneamente fino all'espletamento del nuovo concorso, perchè se i vincitori entrano in ruolo, i non vincitori decaduti dall'impiego temporaneo lascerebbero scoperti i posti con conseguente difficoltà per il funzionamento dell'amministrazione.

C O P P O L A. La preoccupazione del relatore è che ove mai vi fossero dei non vincitori, essendo i temporanei decaduti, l'amministrazione non avrebbe lo strumento per coprire i posti che si renderebbero vacanti.

L I C I N I, relatore alla Commissione. Il Governo sa esattamente quanti sono gli assunti al 1º luglio. E dopo?

D E L L' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Prima del 1º luglio, 1.139; dopo questa data, 21. Sono dati precisi.

LICINI, relatore alla Commissione. Non è che voglia insistere in modo particolare, ma se sono 21 dopo il 1º luglio, perchè li eliminiamo dalla possibilità di concorrere? Non è che si aumenti il numero dei posti in organico, perchè il concorso rimane sempre per i posti vacanti disponibili. Insomma queste persone sono state assunte dopo il 1º luglio perchè la necessità è sorta dopo il 1º luglio. Non mi sembra giusto che per questo motivo restino escluse.

PRESIDENTE. C'è un caso la lettera che mi è pervenuta l'ho passata

103° RESOCONTO STEN. (8 ottobre 1975)

al relatore — di una persona che era stata assunta addirittura prima del 1º luglio.

LICINI, relatore alla Commissione. Assunta in base al concetto della legge che permetteva l'assunzione per tre mesi; dopo di che questa persona venne licenziata, indi riassunta in base all'articolo 27, per cui, essendo in servizio soltanto in relazione all'articolo 27 della legge sul processo del lavoro e non in base alla legge 31 marzo 1971, questa persona non può partecipare.

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Possiamo anche fare al 1º ottobre, ma bisogna prevedere un termine! Il provvedimento dovrà tornare alla Camera e lì potranno dire: ma nel frattempo che cosa è successo?

F I L E T T I. Mi permetto di sottolineare alcuni punti. Il disegno di legge ha lo scopo di regolamentare un concorso riservato. Questo concorso è riservato ai dattilografi che sono stati assunti a norma dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, al fine di coprire i posti vacanti e disponibili nell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari.

Il primo problema che si pone è quello relativo alle persone che possono partecipare al concorso; non v'ha dubbio che possono parteciparvi i dattilografi assunti a norma dell'articolo 27 della legge citata. L'articolo unico del disegno di legge, anzichè fare riferimento al solo requisito della assunzione, fa riferimento anche al requisito della sussistenza del servizio; a me pare che questo non sia un criterio esatto, pertanto si deve far riferimento al provvedimento con cui è stata autorizzata l'assunzione.

Il secondo punto è di natura temporale; si riferisce alle persone nominate, entro « quel » tempo. Il termine stabilito in questo caso è quello del 1º luglio 1975, ma in relazione alla perduranza del servizio. Noi abbiamo detto di fare riferimento al provvedimento di assunzione; a me sembra opportuno che questo termine sia dilatato quanto

meno al giorno in cui la Camera ha trasmesso al Senato il provvedimento approvato dalla medesima, cioè il 29 luglio 1975.

Terzo problema è quello del secondo comma dell'articolo unico, che potrebbe dar luogo a interpretazioni equivoche. Cioè a dire: permane ancora la facoltà dei Presidenti dello Corti di appello, avendone l'esigenza. di poter assumere altro personale che non abbia il diritto di partecipare a questo concorso, ma possa rimediare alle eventuali esigenze che vi siano in materia di cause di lavoro? Questo è il problema che ci dobbiamo porre. Se abroghiamo l'articolo 27, non v'ha dubbio che a datare da oggi non può essere assunto nessuno; se abbiamo questa volontà, non dobbiamo fare riferimento alla abrogazione. Stando così le cose, ho presentato un emendamento che a me sembra appagare le esigenze relative alla determinazione soggettiva, cioè delle persone che possono partecipare a questo concorso, facendo riferimento alla data di autorizzazione al servizio e non alla sussistenza del servizio, e anche facendo specifico riferimento a un dato temporale, cioè alla data che deve essere tenuta in conto per poter partecipare a questo concorso. Tale data a me sembra opportuno indicare in quella del 29 luglio 1975, che eventualmente potrebbe essere modificata dalla Commissione.

MARTINAZZOLI. Riprendo la parola per sollecitare il relatore a non accontentarsi delle eventuali dichiarazioni del Sottosegretario che tendono a dare una certa interpretazione del testo normativo, perchè l'onorevole Dell'Andro, con tutta la sua autorevolezza, non è in grado di dare una interpretazione autentica della legge, che peraltro non nasce all'interno del Governo, ma è di iniziativa parlamentare. Perchè, collega Licini, dico che non bisogna accontentarsi? Perchè, se non ricordo male, questa vicenda, è molto misteriorsa sin dall'origine; infatti pochi giorni dopo che era stato approvato il nuovo testo del processo del lavoro, in un decreto-legge governativo che riguardava tutt'altra cosa (e il ministro Zagari ce ne diede poi atto in Aula dicendo che in qualche modo

era stata sorpresa la sua buona fede, o quanto meno era stato sorpreso nelle sue intenzioni) c'era già l'abrogazione dell'articolo 27 delle norme di legge riguardanti il lavoro. Tant'è che quel decreto venne convertito in legge, lasciando in piedi, però l'articolo 27. Sarebbe interessante conoscere da quale penetrale burocratico deriva questo mistero, però personalmente m'interessa di sapere che, se in questi pochi anni non solo il processo del lavoro, ma anche alcune preture e cancellerie di grandi città hanno funzionato, è perchè, vivaddio, anzichè fare questi concorsi nazionali, c'è stata la possibilità di un simile tipo di assunzione che — e non credo che le cose siano diverse in tutte le parti d'Italia - certo non è stato fatto con larghezza, tant'è che ancora oggi il personale ausiliario non è davvero esuberante.

D E L L' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono 1.139 persone.

M A R T I N A Z Z O L I. Sono quelle che sono. A questo punto si fa un concorso per tanti posti: lo abbaimo già detto, non è che si pretenda di fare un concorso per un numero di posti superiore all'organico: il problema è di sapere chi vi può partecipare; il collega Filetti suggenisce da data del 29 luglio, ma anche questa è assolutamente arbitraria. Io mi domando: dovendo fissare un termine, perchè non seguiamo l'unica logica, che è quella dell'entrata in vigore della legge?

PRESIDENTE. Sono d'accordo, anche se il Governo si preoccupa di evitare assunzioni dell'ultim'ora. Condivido in pieno la sua idea, senatore Martinazzoli.

MARTINAZZOLI. Anche se ci saranno queste assunzioni dell'ultim'ora, niente di male; grave sarebbe se ci fosse gente già in servizio alla quale si impedisse di partecipare al concorso. La data de'l'entrata in vigore della legge, oltre tutto, ha un aggancio logico assai convincente, perchè questo è il corollario di un altro punto, e cioè

che i titolari degli uffici delle Corti di appello non possono più assumere ai sensi dell'articolo 27, ma quando non potranno più ricorrere a questa loro facoltà? Quando entrerà in vigore questo provvedimento che stiamo discutendo, perchè non vedo scritto da nessuna parte che questa facoltà non può essere più esercitata; ne consegue logicamente che fino alla data di entrata in vigore della legge i titolari degli uffici potranno fare queste assunzioni. La differenza consiste nel fatto che quelli che verranno assunti da ora in avanti, non potranno partecipare al concorso.

L'altro problema sul quale richiamo l'attenzione della Commissione si riferisce al valore e alla latitudine dell'abrogazione dell'articolo 27, perchè così come è non tutela gli interessi dei dattilografi giudiziari, ma quelli di un funzionamento minimo della giustizia, di cui il senatore Marotta ci ha parlato nei toni drammatici che abbiamo ascoltato. È inutile parlare di un ordine del giorno che, poi, il giorno dopo nessun ricorda. Insisto pertanto con il senatore Licini perchè voglia presentare due emendamenti, a mio avviso, chiarificatori; il primo che riguarda i presupposti per la partecipazione al concorso. Ciascuno di noi ha ricevuto parecchie lettere in merito, e tutte dicono che non si deve fare riferimento alla data dell'effettivo inizio del servizio, ma alla data del decreto del Presidente della Corte di appello. Dal loro punto di vista è giusto, però, al limite, è un discorso di tipo corporativo, perchè ovviamente essi sono d'accordo, una volta parificata la loro situazione, di fermarsi al 30 giugno, ma allora non sono d'accordo io, poichè non vedo il motivo per cui è arrivato in agosto o in settembre non possa partecipare.

L'altro punto è che si chianisca il significato dell'abrogazione dell'articolo 27, cioè che non ci possono essere più assunzioni in base a quell'articolo. Dovremo scrivere chiaramente che quelli già assunti rimangono in servizio sino all'espletamento del concorso.

L'altro punto è che si chiarisca il significato dell'abrogazione dell'articolo 27, cioè

#### 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

che non ci possono essere più assunzioni in base a quell'articolo. Dovremo scrivere chiaramente che quelli già assunti rimangono in servizio sino all'espletamento del concorso. Questo lo chiedo per evitare che poi arrivi una qualche circolare ministeriale che afferma il contrario.

D E L L ' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Se continuiamo a discutere, però, chissà quanti altri dattilografi verranno assunti.

MARTINAZZOLI. Non sarà un gran guaio!

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. La proposta di legge Bianco mirava a sistemare le persone che erano già state assunte in base all'articolo 27 e venne presentata in data 17 gennaio 1975; con quel provvedimento si mirava a sistemare coloro che, a quella data, erano stati assunti e prevedeva il compimento di un effettivo anno di anzianità.

M A R T I N A Z Z O L I. Vorrà convenire che lo spirito di quella proposta non è commendevole nè condivisibile?

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Questo è il punto! Allora neghiamo la proposta di legge e non ne facciamo più niente, ma a questo punto, di momento in momento, vengono danneggiati quelli che, nell'originale ratio della proposta, dovevano essere assunti. I posti in organico sono quelli, e io l'altra volta l'ho detto.

I posti d'organico sono 6.650, le vacanze in atto 2.275 rispetto alle quali sono in corso di espletamento concorsi per 2.016 posti. I posti disponibili sono in definitiva 963. I dattilografi assunti a norma dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sono invece 1.200; è necessaria pentanto una selezione. Dal momento in cui si è saputo che era stato presentato il disegno di legge al nostro esame sono state assunte altre persone per soddisfare senza dubbio determi-

nate esigenze. Per evitare ulteriori assunzioni è stata limitata la partecipazione al concorso a coloro che erano in servizio alla data del 1º luglio 1975. Qualora non si adotti tale termine, il provvedimento avrebbe la funzione di fare assumere altre persone a danno di quelle che ci sono. Se si vogliono sistemare le persone che sono attualmente in servizio è necessario stabilire un termine: l'8 ottobre 1975, per esempio. Il provvedimento dovrà essere esaminato anche dall'altro ramo del Parlamento, non possiamo sapere quando sarà approvato e nel frattempo verranno assunti altri dattilografi.

LICINI, relatore alla Commissione. Il provvedimento al nostro esame fu inizialmente presentato al fine di sistemare in ruolo il personale assunto a norma dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533. Non si tratta però di fare un favore a tale personale, in quanto noi seguiamo il criterio delle assunzioni mediante pubblico concorso. Per necessità urgenti sono stati assunti dattilografi che sapevano di non essere assunti in ruolo. Lo scopo dell'emanazione del disegno di legge al nostro esame è quello di mantenere la funzionalità dell'organizzazione giudiziaria. In funzione di tale principio vi fu il consenso del Governo a varare il provvedimento purchè vi fosse il concorso.

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. In realtà, però, il Governo accettò la logica dei presentatori del disegno di legge di favorire quelli che erano già in servizio.

LICINI, relatore alla Commissione. Ha mai visto, onorevole Sottosegretario un concorso in cui ci sia tanta disponibilità di posti come in questo caso?

D E L L' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Se non si stabilisce alcun termine, entro due mesi saranno assunte sicuramente altre 300 persone.

LICINI, relatore alla Commissione. Ci si espone, se ciò avvenisse, soltanto al

103° Resoconto sten. (8 ottobre 1975)

rischio di far partecipare altri 300 possibili concorrenti al concorso che viene bandito sempre per 963 posti.

D E L L'A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Se non si manderanno via i dipendenti che non vinceranno il concorso, si ripresenterà la stessa situazione. Sarà pertanto necessario un altro concorso per 500 persone. È necessario impedire tutto ciò.

L I C I N I, relatore alla Commissione. La logica delle mie affermazioni e di quelle del senatore Martinazzoli verrebbe disarmata di fronte alla dichiarazione dell'illogico comportamento dei nostri massimi organi giudiziari. Se le assunzioni sono state effettuate per far funzionare la giustizia, sono sacrosante.

MARTINAZZOLI. Alla pretura di Brescia mancano ventitrè persone, ci sono cinque preture senza cancellieri ed altre che non hanno dattilografi. Non c'è quindi un'inflazione delle assunzioni.

L I C I N I, relatore alla Commissione Le preoccupazioni espresse dal Governo potrebbero forse essere superate mediante una circolare interna con la quale si richiamino i presidenti di Corte d'appello a non concedere ulteriori assunzioni se non in casi eccezionali Ritengo sia giusto quanto affermava il senatore Martinazzoli: non vedo la ragione per la quale il disgraziato che entrera in servizio domani non possa essere ammesso a partecipare al concorso. Si compirebbe infatti un'illogicità.

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ammiro la logica del senatore Martinazzoli che però è aristotelica, in quanto non tiene conto del concreto, dell'individuale e quindi di una dialettica che nella realità si verifica.

M A R T I N A Z Z O L I . Allora scriviamolo nella legge, perchè qui facciamo finta d'immaginare che i presidenti di corte di appello siano dei lestofanti... DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Ma chi vuol dire questo?

MARTINAZZOLI. Allora scriviamo chiaramente che, a far tempo dalla data del 31 ottobre 1975, non si possono più fare assunzioni di quel genere.

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Senatore Martinazzoli, c'è la proposta di legge del deputato Maggioni, presentata il 31 febbraio del 1974, che rientra nella sua logica, però nessuno l'ha presa in considerazione. Alla Camera si è detto: passi la legge Bianco, ma non questa. Quindi, con l'aggiunta del concorso per garanzia, lei vede che una valutazione abbastanza oggettiva già c'è stata.

MARTINAZZOLI. Allora mi stupisco che una proposta di legge del genere non provenga dal Governo!

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo non l'ha fatto perchè in realtà già ci sono i normali posti in organico, che sono 963: si bandisce il concorso e vi partecipano tutti. La funzionalità così viene assicurata.

C O P P O L A. Onorevole Presidente, qui si è discusso molto; sono stati anche invocati sommi sistemi filosofici, però noi dobbiamo risolvere un problema che è di ordine pratico.

Sono valide le perplessità manifestate dai colleghi e validissima anche la difesa che dell'iniziativa parlamentare — condivisa dall'altro ramo del Parlamento — fa il Governo.

Io ho letto la relazione che accompagna il progetto di legge Bianco e ne ricavo che i punti di partenza sono: esigenza sempre prioritaria dell'amministrazione della giustizia, accompagnata però all'assicurazione della tranquillità del posto di lavoro a determinate persone, che peraltro, in momenti di emergenza, con retribuzioni anche inadeguate, hanno reso possibile la risoluzione di alcuni gravi problemi, in un determinato, con-

2ª COMMISSIONE

103° RESOCONTO STEN. (8 ottobre 1975)

tingente periodo dell'amministrazione della giustizia.

A questo punto, tenuto conto anche dell'ora e poichè esistono delle notevoli perplessità, chiarito che vanno conciliate le esigenze, in primo luogo dell'Amministrazione, ma anche di coloro che hanno reso un servizio allo Stato e che ora hanno la legittima aspirazione ad essere messi in ruolo, sia pure attraverso un concorso riservato, prego l'onorevole Presidente di avere la compiacenza di sospendere la discussione rinviandola ad altra seduta, dopo che avremo chiarito alcuni altri punti e alcuni dubbi che sono affiorati, in particolar modo con

riferimento agli effetti cui potrà condurre la dilatazione proposta.

PRESIDENTE. Aderendo alla richiesta del senatore Coppola e se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 20,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici Dott. FRANCO BATTOCCHIO